

IL SINDACO

Vista la nota PROT. N. 8556 DEL 28-11-17 del Servizio Veterinario del Distretto di TAORMINA dalla quale risulta che nell'allevamento sito in contrada BUCCHERI agro di FRANCAVILLA S., codice aziendale FR25ME042, si sono verificati casi di Brucellosi ovi-caprina negli animali di cui è proprietario il Sig. DA CAMPO SANTO nato a FRANCAVILLA S. il 09-06-66 e residente a FRANCAVILLA S. in via lc. da CAPPUCCINI 38

Visto il rapporto di prova n. 10052 del 26-10-17 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 453 del 2.07.1992 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi ovi-caprina;

Visto il D.A. n. 00519 del 12/4/02 recante misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Visto il DPR 317/96;

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92;

Visto il D.L.vo 517/93;

Vite le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;

Visto il Reg. CE 882/2004;

Visto il D.A. n° 2090 del 06.11.2013;

Considerata la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovi-caprini;


Ritenuto che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente riconrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

ORDINA

al sig. DA CAMPO SANTO

meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) gli animali risultati infetti di brucellosi, come da allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
- 2) l'abbattimento dei capi risultati infetti al controllo del 19-10-2017 nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di notifica al proprietario/detentore da parte del Servizio Veterinario delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 del R.P.V. DPR 320/1954;
- 3) tutti gli ovi-caprini, di cui al mod. 2/33bis del 19-10-17 che deve essere notificato all'allevatore, e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autoizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 4) la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché degli agnelli o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 5) la disinfezione dovrà essere così effettuata, sotto controllo ufficiale del SIAPZ (area C) dell'ASP di Messina:
Locali senza animali; Gluteraldeide al 2%, Composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3%;
Locale con animali; Acido Paracetico al 1-2%
Sale di mungitura e attrezzature; Ipoclorito di sodio al 3%;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene e dei visceri degli animali morti comunque non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009;
- 8) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.
- 9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;



Comune di
Francavilla di Sicilia

Città Metropolitana di Messina

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Piazza Annunziata, n.3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME) Tel. 0942 98801-Fax 0942 982523

E-mail: P.E.C.: pec@pec.comune.francavilladiscilia.me.it info@comune.francavilladiscilia.me.it

Cod. Fisc. e P.I.V.A. 00159650837

-L'allegata Ordinanza Sindacale n. _____ del _____ sarà notificata all'interessato e trasmessa al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina – Distretto di Taormina.

Sarà altresì trasmessa:

- Al Comando di Polizia Municipale – Sede;
- Al Comando Stazione C.C. di Francavilla di Sicilia;
- All'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO
Dott. Vincenzo Pulizzi